



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 25 giugno 2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2658.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente

TRA

ANGELA AVAGLIANO, nata il 02.02.1960 a Salerno (C.F.: VGLNGL60B42H703K); **MARIA BUONDONNO**, nata il 29.05.1960 a Salerno (C.F.: BNDMRA60E69H703S); **VITO CARMINE COIRO**, nato il 27.07.1952 a Marsico Nuovo (PZ) (C.F.: CROVCR52L27E976F); **CARMELA CONTE**, nata il 29.10.1957 a Salerno (C.F.: CNTCML57R69H703T); **ANNA MARIA D'ANTONIO**, nata il 15/08/1966 a Salerno (C.F.: DNTNMR66M55H703O); **GIUSEPPINA DE SIO**, nata il 19.03.1966 a Salerno (C.F.: DSEGPP66C59H703L); **TERESA ERBUCCI**, nata il 06.12.1967 a Salerno (C.F.: RBCTRS67T46H703P); **GIANLUCA FOGLIA**, nato il 25.10.1968 a Giffoni Valle Piana (Sa) (C.F.: FGLGLC68R25E027B); **PATRIZIA LANDI**, nata il 24.07.1960 a Salerno (C.F.: LNDPRZ60L64H703H); **GIANCARLA LOFFREDO** nata il 05.09.1960 a Salerno (C.F.: LFFGCR60P45H703M); **CRISTINA LORITO**, nata il 19.10.1961 a Salerno (C.F.: LRTCST61R59H703T); **CLAUDIO MISSORI**, nato il 06.04.1956 a Roma (C.F.: MSSCLD56D06H501O); **NATASCIA NUNZIANTE**, nata il 18.12.1989 a Salerno (C.F.: NNZNSC89T58H703Y), nella qualità di erede della signora **TAIANI PATRIZIA** (C.F.: TNAPRZ57B57L860Z), nata il 17.02.1957 a Vietri sul Mare (Sa) e deceduta a Salerno il 21.04.2018; **ANNA OPRAMOLLA**, nata il 30.07.1961 a Salerno (C.F.: PRMNNA61L70H703A);

RITA PETRONE, nata il 23.05.1957 a Pellezzano (Sa) (C.F.: PTRRTI57E63G426N); **LUCIA LANDI**, nata il 21.05.1963 a Salerno (C.F.: LNDLCU63E61H703U); **ANNUNZIATA CILIBERTI**, nata il 17.06.1962 a Salerno (C.F.: CLBNNZ62H57H703F); **GIUSEPPINA CUPOLO**, nata il 02.11.1960 a Sicignano Degli Alburni (Sa) (C.F.: CPLGPP60S42M253J); **ELISA LAMBERTI**, 08.02.1964 a Giffoni Valle Piana (Sa) (C.F.: LMBLSE64B48E027F); **PATRIZIA SICA**, nata il 06.01.1961 a Salerno (C.F.: SCIPRZ61A46H703S); **MICHELINA D'ANIELLO**, nata il 27.11.1964 a Salerno (C.F.: DNLMHL64S67H703T); **TECLA DE MARTINO**, nata Salerno il 10.03.1959 (C.F. DMRTCL59C50H703W), **TRABUCCO CARMINE**, nato a Salerno il 30.11.1989 (C.F. TRBCM89S30H703J), **TRABUCCO MARIA TERESA**, nata il 27.09.1987 a Salerno (C.F. TRBMTR87P67H703B), **EMANUELA TRABUCCO**, nata Salerno il 25.05.1994 (C.F. TRBMNL94E61H703P), **tutti nella qualità eredi del signor TRABUCCO TOMMASO** nato il 01.07.1954 a Baronissi (Sa) (C.F. TRBTMS54L01A674I), e deceduto in Salerno il 29.10.2024; **FILOMENA TAFURI**, nata il 01.06.1957 a Salerno (C.F.: TFRFMN57H41H703F); **ANNUNZIATO DE LUCA**, nato il 12.08.1969 a Polla (Sa) (C.F.: DLCNNZ69M12G793M); **ADELE DONNABELLA**, nata il 06.01.1960 a Napoli (C.F.: DNNDLA60A46F839A) tutti/e rappresentati/e e difesi/e dall'avvocato Ottavio Basso e dall'avvocato Simona Pizza, giusta procura in calce al presente atto e con questi tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla via Luigi Cacciatore 20

Ricorrenti

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S (C.F. 80078750587) – con sede legale in Roma in persona del Commissario Straordinario p.t. legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S., in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar R. Fantini di Fiumicino

Resistente

Avente ad oggetto: pagamento t.f.r.

Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.04.2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, con sede legale in Salerno alla via Ludovico De Bartolomeis, 11, nei periodi indicati in ricorso; lamentavano di non avere ricevuto il pagamento del t.f.r./t.f.s., dolendosi del diniego opposto dall'Istituto resistente, quale gestore del Fondo di garanzia per il TFR, alle loro domande di intervento, inoltrate a seguito dell'ammissione al passivo dei rispettivi crediti (soddisfatti solo parzialmente) relativi alla procedura di liquidazione controllata cui era stato ammesso il predetto ente consortile ex art.14 ter della L.n.3/2012 e succ. modif.; a sostegno delle loro domande gli istanti, nell'evidenziare la natura di ente pubblico economico del Consorzio dei Comuni Bacino Salerno 2 e, dunque, la natura privatistica dei rispettivi rapporti di lavoro subordinato, impugnavano il diniego opposto dall'Istituto contestandone le motivazioni ed invocando, al contempo, la garanzia del principio di "automaticità delle prestazioni" di cui all'art.2116 c.c., principio che renderebbe irrilevante l'omissione contributiva da parte del Consorzio; gli stessi ricorrenti sostenevano inoltre che, quand'anche si ritenesse che il predetto Consorzio avesse natura di ente pubblico non economico, dal che conseguirebbe la natura pubblicista dei rapporti di lavoro, in capo all'Istituto permarrebbe l'obbligo di corrispondere loro il t.f.s. ai sensi della legge 8 marzo 1968 n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) e del DPCM 20.12.2019; tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di " *a) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di fine rapporto dall'Inps, in quanto coperto dal Fondo di Garanzia gestito dall'Istituto; b) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il TFS (indennità di premio di servizio) e/o il trattamento di fine rapporto dalla data di risoluzione di ciascun rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio Bacino SA 2 e più specificamente: per la signora Angela Avagliano dal 15.07.2018; per la signora Maria Buondonno dal 5.07.2018; per la signora Annunziata Ciliberti dal 15.07.2018; per il signor Vito Carmine Coiro dal 03.04.2019; per la signora Carmela Conte dal 15.07.2018; per la signora Giuseppina Cupolo dal 15.07.2018; per la signora Anna Maria D'Antonio dal 15.07.2018; per la signora Michelina D'Aniello dal 15.07.2018; per il signor Annunziato De Luca dal 31.03.2019; per la signora Giuseppina De Sio dal 5.07.2018; per la signora Adele Donnabella dal 5.07.2018; per la signora Teresa Erbucci dal 15.07.2018; per il signor Gianluca*

Foglia dal 15.07.2018; per la signora Elisa Lamberti dal 15.07.2018; per la signora Lucia Landi dal 15.07.2018; per la signora Patrizia Landi dal 15.07.2018; per la signora Giancarla Loffredo dal 15.07.2018; per la signora Cristina Lorito dal 15.07.2018; per il signor Claudio Missori dal 15.07.2018; per la signora Taiani Patrizia dal 15.07.2018; per la signora Anna Opramolla dal 15.07.2018; per la signora Rita Petrone dal 15.07.2018; per la signora Patrizia Sica dal 15.07.2018; per la signora Filomena Tafuri dal 15.07.2018; per il signor Tommaso Trabucco dal 15.07.2018; c) Per l'effetto dell'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande Eur, al pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto o di TFS e/o TFR, a favore: della signora Angela Avagliano della somma di euro 23.032,12 della signora Maria Buondonno della somma di euro 22.486,74; della signora Annunziata Ciliberti della somma di euro 25.116,19; del signor Vito Carmine Coiro della somma di euro 21.359,29; della signora Carmela Conte della somma di euro 24.957,20; della signora Giuseppina Cupolo della somma di euro 26.383,09; della signora Anna Maria D'Antonio della somma di euro 25.540,16; della signora Michelina D'Aniello della somma di euro 25.934,85; del signor Annunziato De Luca della somma di euro 11.503,60; della signora Giuseppina De Sio della somma di euro 32.682,71; della signora Adele Donnabella della somma di euro 27.395,04; della signora Teresa Erbucci della somma di euro 23.864,96; del signor Gianluca Foglia della somma di euro 10.752,38; della signora Elisa Lamberti della somma di euro 24.172,65; della signora Lucia Landi della somma di euro 25.037,64; della signora Patrizia Landi della somma di euro 24.101,61; della signora Giancarla Loffredo della somma di euro 30.443,05; della signora Cristina Lorito della somma di euro 25.629,66; del signor Claudio Missori della somma di euro 26.281,16; della signora Natascia Nunziante. nella qualità di erede della signora Taiani Patrizia, della somma di euro 16.592,36; della signora Anna Opramolla della somma di euro 23.855,49; della signora Rita Petrone della somma di euro 24.468,33; della signora Patrizia Sica della somma di euro 25.302,41; della signora Filomena Tafuri della somma di euro 23.057,84; della signora Tecla De Martino, del signor Trabucco Carmine, della signora Trabucco Maria Teresa e della signora Emanuela Trabucco, nella qualità di eredi del signor Trabucco Tommaso nato il 01.07.1954 a Baronissi (Sa) deceduto in Salerno il 29.10.2024, della somma di euro 26.717,03; importi, come indicati negli allegati e seguenti conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia come da prospetto allegato al ricorso; d) Condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande Eur al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ”.

Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'INPS , il quale innanzitutto precisava che i ricorrenti non potevano considerarsi beneficiari del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, poiché dipendenti di un ente pubblico non economico; i ricorrenti non avevano poi diritto neppure al TFS (ips) in quanto i titoli esecutivi posti a base delle rispettive pretese creditorie concernevano il pagamento del tfr, e si rivolgevano, non a caso, alla parte datoriale, quale unico soggetto passivo, e non certamente all'Istituto, e d'altronde fin dal 2009 i Consorzi come quelli presso il quale lavoravano i ricorrenti erano stati informati della non iscrivibilità alla gestione previdenziale ai fini del TFS; eccepiva, in ogni caso, l'estinzione delle presunte obbligazioni per cui era causa per decorso dei termini prescrizionali, sottolineando che era prescritta anche la contribuzione in ipotesi dovuta dalla ex parte datoriale; concludeva chiedendo quindi al giudice adito di rigettare le domande così come proposte in quanto inammissibili, e/o inaccoglibili e/o infondate in fatto e in diritto, con vittoria del compenso professionale.

In data odierna il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, Il Giudice ha deciso la causa con lettura come da sentenza depositata telematicamente.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .

Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che i ricorrenti agiscono nei confronti dell'INPS innanzitutto per ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia . Naturalmente tale domanda presuppone la qualificazione del Consorzio quale ente pubblico economico , qualificazione che essi traggono innanzitutto dallo statuto dell'ente e , comunque , da una serie di pronunce , non solo della locale Corte d'Appello (sentenze n. 89/2017 , n. 1142/2025 ; n. 1348/2003 e della Sezione lavoro del tribunale) , ma anche del Giudice amministrativo (sentenza n. 3745/2012 TAR regione Campania sezione di Salerno) e della stessa Corte di Cassazione (SS.UU. 7 luglio 2010 ord.n. 16032 che, in relazione ad altro Consorzio di Bacino nell'ambito salernitano , affermava : “ La regione Campania , con la L.R. 10 febbraio 1993 n. 13 , ha previsto l'istituzione di consorzi obbligatori – la cui natura è quella di enti pubblici economici – per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimenti dei vari bacini territoriali) .A sostenere la predetta richiesta , infine , rileva la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.27 gennaio 2012 n.3 , deliberata dal Tribunale di Salerno proprio sul presupposto nella natura di ente pubblico economico rivestita dal Consorzio Comuni di Salerno 2 . Il Tribunale muove proprio dall'assunto che il Consorzio ha dimostrato la propria natura di ente pubblico , oltre allo svolgimento di attività economica ed alla assenza “ in concreto e in astratto “ del fine di lucro , concludendo per

l'accesso del richiedente alla procedura di liquidazione dei beni , ossia il “piccolo fallimento “ , che nel codice della crisi darà chiamato “ liquidazione controllata “ (art. 268 CCII) – Secondo il Tribunale l'Ente pubblico economico insolvente , pure se il presupposto oggettivo derivi da debiti contratti per “ scopi privatistici “ non può essere dichiarato fallito , per la sua peculiare natura . Per valutare la non assoggettabilità al fallimento del Consorzio fra comuni , diveniva dirimente per il tribunale , l'individuazione della sua natura .

Con l'art. 25 l. n. 267/2000 si riconosce al Consorzio tra comuni una funzione imprenditoriale , come strumenti degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici di interesse sovra comunale . Il consorzio si trasforma , dunque , da semplice gestore di funzioni di competenza comunale , ad imprenditore pubblico che persegue , con personalità giuridica pubblica , esclusivamente la gestione e l'erogazione di servizi pubblici . In giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 9 maggio 2001 n. 2605) si tende ad avvicinare il Consorzio tra comuni all'Azienda speciale , con applicazione delle norme relative a quest'ultima in quanto compatibili . Infatti , l'art. 25 l.n. 142/2000 richiama l'art. 23 (aziende speciali) in quanto compatibile . L'azienda speciale , che è considerata una versione più evoluta dell'originaria “ azienda municipalizzata “ , ritenuta “ impresa -organo “ , è dotata di personalità giuridica , autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale , rientrando nell'ambito degli “ enti pubblici economici “ , in quanto , pur se sottoposta ai poteri di vigilanza dell'amministrazione , è comunque dotata di peculiari autonomie . In giurisprudenza amministrativa ((consiglio di Stato 19 settembre 2000 n. 4850) si è chiarito che l'azienda speciale è un ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale e , nonostante sia titolare di accentuata autonomia a seguito della personalità giuridica , è parte dell'amministrativo del Comune e ha , quindi , connotati pubblicistici . Pertanto , l'azienda speciale resta un “ soggetto pubblico “ . L'attribuzione della personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato , ma la configura come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici , distinto dal Comune e con una propria autonomia decisionale (Consiglio di Stato 3 settembre 2001 n. 4586) . Anche la Corte di Cassazione (SS.UU ord. n. 14475/2002) ha affermato la natura di ente pubblico dei consorzi tra Comuni , pur non chiarendo se si trattasse di ente pubblico economico oppure no .

Ora , a prescindere dalla divisibilità o meno della decisione del Tribunale di Salerno , che ha utilizzato le norme sulle procedure di sovraindebitamento e , nella specie , la liquidazione dei beni , quello che importa sottolineare è che , proprio alla luce della qualificazione che il Tribunale ha dato al Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 , di ente pubblico economico , si giustifica il ricorso all'INPS degli attuali ricorrenti per ottenere il pagamento del t.f.r. dal Fondo di Garanzia .

A tal fine , infatti , i ricorrente richiamano la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 , avente ad oggetto “ *Intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 . Aggiornamento delle disposizioni vigenti*

”, la quale , all’articolo 3, rubricato “*Soggetti Tutelati*”, così individua la platea dei lavoratori beneficiari della garanzia apprestata dal Fondo:

- “*Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la relativa*

gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente” (cfr. art. 3 comma 1)

- “*Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento del Fondo di garanzia tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori che maturano il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c*” (cfr. art. 3 comma 2)

- “*Sono inoltre esclusi dall’intervento del Fondo di garanzia: i lavoratori autonomi, quelli parasubordinati, i lavoratori dipendenti dello Stato, degli **Enti pubblici non economici**, delle Regioni, Province e Comuni; i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (“Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici” di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377), i lavoratori iscritti al Fondo Dazieri, i soci delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, gli operai agricoli a tempo determinato, gli impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole, i calciatori e gli allenatori professionisti*” (cfr. art. 3 comma 13).

Sulla scorta della predetta circolare, i ricorrenti ritengono sussistere tutti i presupposti previsti per l’intervento del Fondo di Garanzia , vale a dire essere:

- ex dipendenti, che hanno maturato alle dipendenze del Consorzio il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 codice civile;

- ex dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di un ente pubblico economico;

- quale ente pubblico economico, il Consorzio era tenuto al versamento del contributo che alimenta la gestione del Fondo di Garanzia.

Senonché , non può non rilevare , ai fini che ci occupano , la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. ord.n. 1762/2021) , la quale afferma che l’ammissione del credito per TFR allo stato passivo del datore insolvente non vincola l’INPS ove l’Istituto sia rimasto estraneo alla procedura ,

e che l'INPS conserva il potere di contestare l'operatività della garanzia di cui all'art. 2 l. n. 297/1982 . La Suprema Corte aggiunge ancora che il Fondo non può essere obbligato ad alcuna prestazione quando il rapporto assicurativo presso l'Istituto non sia esistito per difetto dei presupposti di legge (v. anche Cass. n. 19277 del 2018, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 23047 e 26809 del 2018, 7549 e 14348 del 2020, così anche Cass. n. 10475 del 2019).

Nella specie , pertanto , la circostanza che il Tribunale abbia ammesso al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio l'intero credito per t.f.r. maturato dai dipendenti del Consorzio, non può essere invocata per affermare l'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia in assenza di contributi dovuti alla specifica gestione .

E si badi bene che , nella specie , non viene in questione il principio dell'automatismo delle prestazioni , in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati “ , quanto la problematica relativa all'obbligo di versamento all'Istituto dei contributi che alimenta la relativa gestione .

L' INPS , infatti , sostiene che il Consorzio di Comuni , in quanto ente pubblico non economico , non era tenuto al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la gestione del Fondo di Garanzia , atteso che , come riportato nella Circolare INPS n. 70/2023 , sopra richiamata , sono esclusi dall'intervento del Fondo di Garanzia i lavoratori degli enti pubblici non economici .

E che l'INPS abbia considerato il Consorzio di Comuni Salerno 2 , sin dalla data di sua costituzione , quale ente pubblico non economico appare evidente dall'assegnazione del codice 8F (enti non assoggettati al contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto , atteso che il predetto codice veniva adoperato per gli enti territoriali come Province , Comuni , Regioni , Amministrazioni dello Stato e del Parastato) nonché dal versamento della contribuzione previdenziale , ai fini pensionistici , nella gestione .CPDEL , poi confluita nell'Ex INDPAP , oggi INPS . D'altra parte .

D'altra parte la scelta dell'INPS trovava conforto nella giurisprudenza che all'epoca si era espressa nel senso della natura di ente pubblico non economico del Consorzio Comuni .

Basti pensare , per esempio , che la Cassazione S.U. , con sentenza n. 15661 del 11.7.2006 , affermava :” *Il Consorzio ...costituito per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di fognatura nel territorio dei comuni consorziati , è un ente pubblico non economico , in quanto ha prevalentemente scopi e modalità operative che trascendono l'attività meramente imprenditoriale ed opera avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati*

, sicchè i costi dell'attività sono prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica “.

nell'esaminare la natura di Consorzio del Mirese che gestiva , attraverso un sistema convenzionale con gli enti locali partecipanti , la depurazione dei reflui dei numerosi impianti industriali esistenti ed allacciati al depuratore “.

Affermava inoltre la Suprema Corte :” In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).

E negli stessi termini , in ordine alla natura di ente pubblico non economico del Consorzio di Comuni , si esprimeva anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 802 del 2015 .

Con riferimento alla natura pubblicistica del Consorzio si è espressa , inoltre , una diffusa giurisprudenza di merito, come del resto testimoniato dai precedenti allegati al fascicolo attoreo (cfr. *ex multis* trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola; trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi; sent. n. 2943/2016 est. F. Vollero; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).

Ma quello che più importa rilevare è che sulla natura di ente pubblico non economico del Consorzio Comuni Sa 2 si è espressa addirittura la Corte Costituzionale (sent. n. 289/2019) che , chiamata a valutare la legittimità costituzionale di una norma regionale (art. 1 , comma 1 , lett. a della legge rg. Campania n. 29 del 2018) che prevedeva degli incentivi in favore dei comuni consorziati laddove avessero provveduto alla stabilizzazione dei dipendenti del Consorzio , perché tale norma avrebbe consentito la stabilizzazione di personale con un rapporto di lavoro squisitamente privatistico , e senza l'espletamento di un concorso pubblico , negava tale illegittimità sottolineando, al punto 5.2 che:

“i consorzi di bacino sono stati costituiti, ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), quali consorzi obbligatori tra Comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Essi hanno altresì costituito società, alle quali hanno partecipato. Va precisato che, come più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 febbraio 2015), i consorzi di bacino sono enti pubblici non economici, riconducibili, pertanto, alle

amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro (sentenza n. 226 del 2012)”.

Ma se questo è l’approdo giurisprudenziale raggiunto dalle Corti Superiori , appare legittima l’eccezione sollevata dall’INPS in ordine alla insussistenza , in capo al Consorzio , dell’obbligo di versamento all’Istituto del contributo che alimenta il Fondo di Garanzia e quindi alla insussistenza del diritto dei lavoratori ad ottenere la liquidazione del t.f.r. da parte della predetta gestione .

Senonchè , se , come afferma l’INPS , è pacifica la natura di ente pubblico del Consorzio di Bacino Sa 2 , è evidente che , contrariamente a quanto sostenuto in memoria difensiva , l’Istituto doveva anche garantire il pagamento delle somme maturate dai lavoratori a titolo di TFS/TFR.

Ed invero , non si comprende il motivo per cui l’INPS , pur avendo iscritto i lavoratori del Consorzio nella gestione CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) ai fini pensionistici ,e ciò evidentemente sul presupposto della esistenza di un rapporto di lavoro pubblico , abbia poi negato l’iscrizione degli stessi all’INADEL per il pagamento dell’IPS o , successivamente ,all’INPDAP per il pagamento del trattamento di fine rapporto .

Delle due , l’una : o il Consorzio era un ente pubblico economico , equiparabile ad un’azienda speciale e quindi tenuto , non solo al versamento del contributo per il Fondo di Garanzia , ma anche, considerato il requisito dimensionale , al versamento del t.f.r. al Fondo di Tesoreria dell’INPS ; oppure , al contrario , era da considerarsi un ente pubblico non economico e quindi obbligato a versare all’INPS le quote accantonate a titolo di t.f.r. .

E non è pensabile che i lavoratori del Consorzio , soltanto per la dubbia natura da attribuire all’ente , siano rimasti privi di tutela quanto al pagamento del t.f.r.

Se infatti l’INPS ha seguito l’orientamento circa la natura pubblica dell’Ente , doveva agire di conseguenza e quindi esigere anche il versamento della contribuzione necessaria al pagamento del t.f.r. ; di qui l’applicabilità del principio di automatismo di cui all’art. 2116 c.c.

Non è in contestazione , infatti , che il Consorzio non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti , ma è possibile affermare che l’INPS era comunque tenuto al pagamento del t.f.r. , in quanto sussisteva un obbligo di contribuzione che l’INPS , colpevolmente , non ha preteso .

Naturalmente , perché operi il principio dell’automatismo della prestazione di cui all’art. 2116 c.c. , va affermata la natura previdenziale della prestazione erogata dall’INPS , natura che possiamo attribuire al IPS /TFR

Ai fini della soluzione della controversia , giova inoltre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 del 1.12.2020) la quale ha ripetutamente affermato la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass. S.U. 30 maggio 2005 n.11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608),

Afferma infatti la Corte di Cassazione che , pur dovendosi riconoscere, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione del servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è tuttavia determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro), obbligazione che, di conseguenza, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto, rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto (cfr., con specifico riferimento all'indennità premio di fine servizio Cass. S.u. 12 novembre 2001, n. 14025; 16 novembre 2000, n. 1182; 7 novembre 2000, n. 1152; 27 ottobre 2000, n. 1143; 12 giugno 1999, n. 321; 1 settembre 1999, n. 623).

Anche la dottrina, in generale, appare concorde sulla natura previdenziale dell'indennità, sottolineando, in particolare, che nel settore del pubblico impiego le indennità di fine rapporto sono finanziate con il concorso contributivo dei dipendenti; che rappresenta uno dei riconosciuti indicatori della natura previdenziale.

Non si può negare , tuttavia , che anche in in seno alla Sezione lavoro della Corte è emerso un consistente orientamento secondo il quale l'indennità premio di servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali dall'Inpdap (ex Inadel), ha natura retributiva e non previdenziale, con conseguente applicazione del regime giuridico proprio delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e non di quello applicabile ai crediti previdenziali, con riferimento, tra l'altro, alla materia degli accessori, come regolata dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, ovvero allo *spatium deliberandi* concesso all'ente debitore dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, nonché al regime delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ. (Cass., S.l., 12 luglio 2004, n. 12868; 7 luglio 2004, n. 12532; 19 aprile 2004, n. 7392).

In sintesi, queste le argomentazioni a sostegno dell'indirizzo: la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto all'indennità in questione natura di retribuzione differita, del tutto analoga al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati; tale natura sarebbe confermata dagli sviluppi legislativi successivi alla l. n. 152 del 1968 (legge n. 440 del 1987, di conversione del d.l. n. 359 del 1987; art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995).

Vale la pena evidenziare , tuttavia , che tale dibattito giurisprudenziale è continuato anche nel settore privato con riferimento alla natura del Fondo di Tesoreria costituito presso l'INPS .

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) , come noto , ha previsto l'istituzione del “ Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (cd. Fondo di Tesoreria) a cui i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendente almeno 50 dipendenti , sono tenuti a versare le quote di t.f.r. che i lavoratori hanno scelto di mantenere secondo il regime del Codice Civile (non conferiti , per esplicito dissenso del lavoratore , alla previdenza complementare) . Il Fondo di tesoreria resta distinto dal Fondo di Garanzia per il t.f.r. che resta un organismo di garanzia che non gestisce in luogo del datore di lavoro le quote di t.f.r. , ma si sostituisce al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati .

Ebbene , l'interpretazione delle norme della legge 296/2006 era stata costantemente intesa dalla sezione lavoro e dalle sezioni civili della Cassazione (cfr. Cass n. 27014/2017 ; n. 11536/2019 ; n. 12009/2018 ; n. 24510/2021 ; n. 22131/2022) , nel senso che esse non avessero inciso sulla tradizionale natura retributiva del credito del lavoratore per t.f.r. per come emerge univocamente dalla disciplina civilistica stabilita dall'art. 2120 c.c.

Il datore di lavoro resta titolare della obbligazione di corrispondere il t.f.r. anche per le quote destinate al Fondo di Tesoreria . In particolare , si verrebbe a creare un rapporto trilaterale tra datore di lavoro , Fondo di tesoreria e lavoratore in virtù del quale : il datore è obbligato nei confronti del Fondo a versare il t.f.r. ; il Fondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c. , nei limiti della quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo dopo il 1° gennaio 2007 ; la materiale erogazione del t.f.r. resta , comunque , affidata al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3884/2018 ; n. 12009/2018 ; n. 11536/2019 ; n. 24510/2021 ; n. 25838/2022 ; n. 25847/2022 ; n. 25025/2023 ; n. 25044/2023) . Non sono stati ritenuti indicativi della natura previdenziale dell'istituto né la periodicità mensile , al pari della contribuzione obbligatoria dell'anticipazione dell'intero trattamento da parte del datore di lavoro , trattandosi di aspetti dettati da esigenze di praticità che non possono incidere sulla natura dell'istituto regolato dall'art. 2120 c.c.

Da ultimo , tuttavia , (Cass. 22 agosto 2023 n. 25035 ; seguita da altre successive Cass n. 25205/2023 ; n. 25207/2023 ; 25208/2023 ; 25305/2023 ; 11569/2024) , si è sostenuto che fosse “ impossibile “ seguire il precedente orientamento e che il t.f.r. conferito al Fondo di tesoreria sarebbe diventato altro , avrebbe mutato natura e sia divenuto una prestazione previdenziale qualificandosi in chiave pubblicistica .

Gli indici di natura previdenziale della quota di t.f.r. versata al Fondo , “ sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell’art. 2120 c.c. sono rinvenuti soprattutto nel meccanismo di finanziamento del Fondo che segue il principio della ripartizione tipico delle prestazioni previdenziali e consente l’utilizzo delle quote di t.f.r. versate al Fondo di tesoreria per fini di pubblica utilità ; nelle analogie , a partire dalla definizione , con i contributi previdenziali obbligatori quanto sia al meccanismo dell’anticipazione del t.f.r. da parte del datore di lavoro cui segue il conguaglio con i contributi previdenziali dal medesimo dovuti , simile a quello utilizzato per altre prestazioni previdenziali (per es. gli assegni familiari , l’indennità di malattia e di maternità) sia all’applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione ; nella finalità di estendere al t.f.r. la garanzia propria delle gestioni previdenziali obbligatorie di cui all’art. 2116 c.c. , in luogo della sola responsabilità patrimoniale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2740 c.c. , “ per sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale e di attrarlo nell’orbita della regolamentazione pubblica “ .

Va rilevato , tra l’altro , che lo stesso INPS , con circolare n. 70/2007 ha considerato il Fondo come una gestione di natura previdenziale , ritenendo , pertanto , che le prestazioni erogate fossero soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 c.c. .

Tornando al settore pubblico , comunque , va ribadito che risulta tutt’ora maggioritaria, anche in seno alla Sezione lavoro, la conferma della natura previdenziale del credito all’i.p.s. (Cass. 20 agosto 2004, n. 16395; 18 agosto 2004, n. 16136; 16 agosto 2004, n. 15967; 26 gennaio 2004, n. 1348; 2 dicembre 2003, n. 18395) in quanto la Corte ritiene che nessuno degli argomenti addotti a sostegno della natura retributiva dell’obbligazione appare persuasivo ed in grado di determinare la revisione dell’orientamento precedente.

Quanto alla giurisprudenza costituzionale, è sotto altri profili, e a diversi fini, che il giudice delle leggi ha più volte osservato che la funzione previdenziale delle somme dovute ai dipendenti pubblici alla cessazione del rapporto (indennità di buonuscita o altrimenti denominata) non impedisce che abbia ormai natura di retribuzione differita, senza che rilevi la circostanza dell’erogazione da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro (attinente semplicemente al sistema di gestione dei fondi), né che vi siano accantonamenti o contributi solo del datore o anche dei dipendenti (citando al riguardo l’art. 2117 cod.civ.).

Sulla base di queste premesse, ha eliminato talune disparità di regolamentazione esistenti tra il credito all’indennità di buonuscita dovuta dall’Enpas e quello all’indennità di fine servizio dovuta dall’Inadel (enti successivamente soppressi con il passaggio delle funzioni all’Inpdap), nonché tra questi crediti e il trattamento di fine rapporto del settore privato (in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità: Corte

cost. 19 marzo 1993 n. 99; al computo dell'indennità integrativa speciale: Corte cost. 19 maggio 1993, n. 243; alla disparità di trattamento e irragionevolezza, in quanto non giustificato dalla funzione previdenziale, del sistema di devoluzione del diritto a determinati soggetti in caso di decesso del dipendente: C. cost. 18 luglio 1997, n. 243; 23 novembre 1999, n. 434). Conclusivamente, la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), ma non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.

E' inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».

«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.

Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso.

Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.

In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.

In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi – ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell'Inps del credito maturato alla cessazione del rapporto.

Sennonché, nonostante quanto siamo venuti dicendo, la domanda proposta va comunque rigettata per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dagli attuali ricorrenti.

A tal proposito, occorre ribadire che *“6.1. – L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).*

Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).

6.2. – La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019).

La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).

Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.

In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte Costituzionale, 23/06/2023, (ud. 19/06/2023, dep. 23/06/2023), n.1309).

Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.

Sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”. Nella fattispecie *de qua*, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello TFR1 da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.

Orbene, nel caso di specie è incontestato che il rapporto di lavoro di tutti i ricorrenti è cessato in data 15.7.2018 , fatta eccezione per i soli ricorrenti Vito Carmine Coiro e Annunziato De Luca , il cui rapporto è cessato rispettivamente in data 3.4.2019 e 31.3.2019 .

Successivamente i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio per il pagamento del t.f.r.

Tuttavia, ad avviso del giudicante , gli atti in questione non sono idonei ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale. A ben vedere, i decreti ingiuntivi sono stati emessi ed in seguito notificati esclusivamente nei confronti del Consorzio di Bacino, ma non dell'INPS, il quale, come esposto sopra , è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.

Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al

fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: *“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”*.

Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: *“In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”*; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: *“Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”*.

A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.

Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione la richiesta di liquidazione del t.f.r. rivolta al Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS . Sebbene , infatti , le due gestioni facciano comunque capo all'INPS , la richiesta di pagamento avanzata nei confronti di una di essere non può avere effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell'altra .

Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione in atti si individua nella notifica della diffida del febbraio 2025, quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro .

In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate , per compensare tra le parti le spese del giudizio .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ;

compensa tra le parti le spese del giudizio .

Salerno 25 giugno 2026

Il Giudice

A.M.D'Antonio